

## **TI\_GERICHTE 32.2019.74 vom 6. März 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2019.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.74)

FR: TI\_GERICHTE 32.2019.74 du 6 mars 2020

IT: TI\_GERICHTE 32.2019.74 del 6 marzo 2020

### **Erwägungen**

#### **E. 26**

gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

().

5.1. Nel caso concreto emerge chiaramente dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale che il ricorrente, diplomato in Italia quale meccanico di veicoli, in seguito è stato attivo come autista e operaio tutt'fare all'estero ed è giunto in Svizzera nel 2000, dove ha lavorato quale operaio su cantieri del sottosuolo, svolgendo molteplici mansioni: autista di veicoli pesanti e operaio tutt'fare fino al 2002, in seguito come operaio generico addetto ai cantieri del sottosuolo; nel 2008 segue un corso professionale sul brillamento di mine in galleria, ossia acquisisce la formazione di fuochino. Dopo l'infortunio del 2006 egli ha ripreso il lavoro sui cantieri dovendolo però interrompere più volte a causa di ricadute d'ordine medico. La riformazione professionale non è andata a buon fine, avendola quest'ultimo in fine rifiutata.

5.2. Alla luce di questi fatti si deve ritenere che il reddito da valido non poteva essere determinato in maniera attendibile come lo richiede la giurisprudenza (cf. consid. 3.2.1 e 3.2.2), anche perché non vi sono indizi concreti relativi a un eventuale piano di carriera. In assenza di elementi di base concreti ci si sarebbe dovuti fondare su valori statistici (cfr. consid. 3.2.3), ovvero nel caso in rassegna riferirsi al salario statistico più favorevole di fr. 77'103.- per il 2012 (cfr. consid. 4.1). Raffrontando tale reddito con quello da invalido di fr. 56'119.- ritenuto dal Tribunale cantonale (cfr. consid. 2.7 del giudizio impugnato), non contestato dal ricorrente, si ottiene un grado di invalidità del 27% che non dà diritto ad alcuna rendita.

5.3. La censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe dovuto considerare il salario da ultimo conseguito presso il Consorzio B. \_\_\_\_\_, ovvero quello del 2010 (fr. 73'194.-), adeguandolo però sull'arco di tempo di 12 mesi e aggiornato al 2012 (fr. 98'018.07), non merita accoglimento, in quanto tale attività è stata svolta solo per alcuni mesi e, come già menzionato, non può essere ritenuta attendibile ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3), considerato altresì che mai prima di allora il ricorrente aveva ottenuto un salario del genere, ossia così elevato. Non vi è dunque arbitrio (cfr. consid. 1) da parte della Corte cantonale che, su tale questione di fatto (cfr. consid. 3.1), ha negato l'attendibilità dei dati postulati dal ricorrente.

5.4. Infine, anche la richiesta del ricorrente di utilizzare quale salario da valido quello di minatore fuochino, così come imposto dai contratti collettivi obbligatori e da lui citato in fr. 103'944.- annui, non merita accoglimento. Come già ampiamente rilevato in assenza di salari effettivamente realizzati, ossia se non è possibile determinare il reddito da valido in modo concreto, si utilizzano i dati statistici (cfr. consid. 3.2.3 con rinvii). In tale contesto, il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 pubblicata in: RCC 1986 pag. 434 seg.). Inoltre, nel caso in rassegna, si rileva altresì che non vi è alcuna dimostrazione che il ricorrente avrebbe effettivamente ottenuto l'importo di fr. 103'944.- su cui vorrebbe che ci si fondasse. Il ricorrente, in modo del tutto astratto, si è solo limitato a elencare tutti i possibili supplementi salariali potenzialmente ottenibili nell'ambito dei lavori sotterranei dalla CNM dell'edilizia: tale modo di procedere non merita di essere seguito. ( )■

Con sentenza 9C\_710/2016 del 18 aprile 2017, in un caso relativo ad una revisione di una rendita, il TF ha confermato quanto sopra e nel caso particolare ha affermato:

"( )

4.3. Nel caso concreto non è contestato il tipo di percorso, rispettivamente l'evoluzione professionale, che il ricorrente avrebbe intrapreso (sul come trarre deduzioni supplementari dal percorso professionale effettivamente svolto tra la determinazione della rendita iniziale e la revisione in corso, cfr. sentenza 9C\_33/2016 del 16 agosto 2016 consid. 7.1). Il disaccordo verte sull'evoluzione salariale in tutte le sue componenti, incluse le modalità del suo aggiornamento.

Il ricorrente, pittore imbianchino dal 1972, ha continuato a svolgere la sua attività lavorativa iniziale anche dopo il grave infortunio agli arti inferiori, nei limiti funzionali stabiliti. È evidente che in più di 40 anni d'attività, anche se dopo l'infortunio in modo ridotto e benché non abbia ottenuto nessun certificato di formazione pratica, egli ha potuto acquisire una solida esperienza professionale, di rilevante importanza in un lavoro prevalentemente di natura manuale come quello di pittore imbianchino. Non si giustifica pertanto nel caso di specie l'uso, che rimane eccezionale, dei dati derivanti dal CCL di categoria in termini apodittici e acritici. La grande esperienza lavorativa acquisita in 40 anni di attività esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di categoria. Ne consegue che la determinazione del reddito da valido mediante i dati desumibili dal CCL di categoria, così come menzionata dalla Corte cantonale, non può essere seguita e il reddito da valido deve pertanto essere determinato in applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (di seguito: ISS). ( )■

In concreto, sulla base della documentazione sopra riportata, va concluso che l'interessata, anche senza il danno alla salute non avrebbe continuato a lavorare presso \_\_\_\_\_. Ella infatti al momento del suo licenziamento era abile al 100% nell'attività di addetta alla logistica, ossia l'attività da ultimo esercitata. La sua incapacità lavorativa al 50% presso l'\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, come emerge anche dal periodo di accertamento presso il \_\_\_\_\_, è sempre stata di difficile comprensione. Per cui non ci si può fondare sull'ultimo reddito conseguito lavorando per \_\_\_\_\_ sia perché non si tratta dell'ultimo salario conseguito prima del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C\_24/2009 del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti), il quale è intervenuto nell'agosto 2017, allorché l'interessata svolgeva alcuni lavori di pulizia (cfr. Perizia pag. 20), sia perché l'assicurata, prima di essere riconosciuta incapace al lavoro dapprima, si è trovata in disoccupazione, poi è stata

casalinga ed in seguito ha effettuato anche alcune lavoretti di sartoria(cfr.pag. 347 incarto AI;sentenza 9C\_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti).

Ne segue che per calcolare il salario da valida e da invalida occorre far capo ai dati statistici dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016(cfr., a proposito del 2012: DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica,più precisamente dalla tabella TA1 2016 tirage\_skill\_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, lasentenza 9C\_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), pubblicata il 26 ottobre 2018 (cfr. [www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail.6286473.html](http://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/cataloghi-banche-dati/tabella.assetdetail.6286473.html)), ossia prima dell'emissione della decisione impugnata.

Questo Tribunale, accertato che il \_\_\_\_\_ ha stabilito che l'insorgente è capace al lavoro al 70% sia nelle precedenti attività che in attività adeguate e che le attività finora svolte vengono ritenute adeguate, rileva che sia prendendo in considerazione i dati statistici dell'attività di addetta alla logistica, che quelli di aiuto cucina, donna delle pulizie o sarta, essa non avrebbe diritto ad alcuna rendita e questo neppure riducendo il reddito da invalida del 5% persvantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, come chiesto dalla ricorrente.

Prendendo in considerazione il ramo economico 49-52 (trasporto terrestre, per vie d'acqua e aereo, magazzinaggio, livello di competenze 1), il salario lordo per le donne, nel 2016, in tale ramo, ammontava a fr. 4'495 lordi al mese, per 40 ore settimanali nel settore privato(circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.).

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 42.4 ore computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: **Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique**), il salario lordo medio ipotetico nazionale annuo da valida ammonta a fr. 57'176.40 (fr. 4'495 X 12 [mesi] : 40 X 42.4), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Aggiornando tale dato al 2018, anno di inizio dell'eventuale diritto alla rendita, il salario da valida ammonta a fr. 57'120.80 (57'176.40 : 102.9 X 102.8).

Circa il reddito da invalida, occorre partire dal medesimo importo. Infatti, quale attività adatta, al 70%, l'interessata può svolgere anche quella di addetta alla logistica (cfr. perizia pag. 42, incarto AI pag. 473: **le attività finora svolte vengono ritenute attività adatte e perizia pag. 38, pag. 469 incarto AI: [ ] e viene impiegata non più in qualità di sarta ma unicamente occupandosi di preparare materiale d'ufficio \_\_\_\_\_**).

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In concreto la ricorrente chiede una riduzione del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, che può essere concessa.

Raffrontando il reddito da valida di fr. 57'120.80, con quello da invalida di fr. 57'120.80, ridotto del 30% a fr. 39'984.55 e del 5% a fr. 37'985.33, si ottiene un grado d'invalidità del 33.5%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 34%, che non dà diritto a nessuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Allo stesso risultato si giungerebbe, logicamente, se si volessero paragonare tra loro, i salari statistici delle altre attività svolte dalla ricorrente prima del danno alla salute e ritenute tutte adatte.

Ne segue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.